

**Deliberazione di Giunta Comunale
n. 163 del 08-05-2019**

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MACERATA ALL'ATTIVITÀ ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE SCARABÒ E CONVENZIONE PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020

L'anno duemiladiciannove addi otto del mese di Maggio in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 09:30.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO		X
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE	X	
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE		X
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione ritiene un valore promuovere la diffusione di manifestazioni culturali che diano a tutti strumenti di crescita culturale e allo stesso tempo occasioni di formazione, di incontro e di confronto;
- l'Amministrazione comunale, al fine di ampliare l'offerta culturale specificamente dedicata alla promozione della cultura e delle attività didattiche dedicate ai più giovani, nell'intento di realizzare un festival dedicato a questo specifico tema ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'Associazione Scarabò con cui è cominciata già dal 2017 una proficua intesa che ha portato alla realizzazione di "*Festival Scarabò – Una città per educare*";
- l'amministrazione comunale ritiene fondamentale l'impegno a svolgere con continuità sul territorio politiche pubbliche di promozione di attività didattiche specificamente dedicate all'infanzia e ai bambini, consapevole che dal benessere psicologico e culturale dei più giovani dipende la qualità futura della vita individuale e collettiva della città;

Dato atto che l'Associazione Scarabò si è dimostrata una associazione di valore per il territorio comunale in quanto nel corso degli anni passati è riuscita a dare avvio ad un festival ludico-didattico-educativo che nel tempo ha acquisito via via maggiore importanza e riconoscimenti di pubblico;

Vista la proposta (prot. n.35659/19) dell'Associazione Scarabò con sede a Macerata in via F.Sforza 23, CF e P.IVA 01967380435, volta appunto a richiedere la collaborazione del Comune di Macerata per la realizzazione di una serie di iniziative da svolgersi nel periodo 18 e 19 maggio 2019 denominate *Festival Scarabò – Una città per educare*;

Visto in particolare il programma complessivo del progetto culturale per il 2019, allegato al presente atto;

Considerato che l'iniziativa si configura come un evento di grande partecipazione di pubblico, essendo occasione di coinvolgimento per le famiglie, autori, insegnanti e artisti;

Considerato che il progetto complessivo, per i motivi sopra esposti, rappresenta uno degli elementi qualificanti tra le iniziative culturali, sociali e educative del Comune di Macerata, specie considerando l'alta qualità e l'inclusività del progetto;

Considerato inoltre che tale iniziativa rientra tra le finalità politico-istituzionali dell'Amministrazione comunale e che pertanto l'Associazione Scarabò svolge un'attività sussidiaria del Comune di Macerata;

Tenuto conto che il programma del festival rientra in un progetto di progressivo ampliamento rispetto agli anni precedenti, arricchendosi con una serie di attività destinate a tutti i cittadini e con particolare riguardo alle famiglie con bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori;

Considerata la qualità della proposta presentata che coinvolge vari professionisti, tra autori, educatori e artisti, e numerose associazioni di volontariato e soggetti culturali della città;

Considerato che l'Associazione Scarabò ha il patrocinio anche dell'Università di Macerata, del Garante regionale dei diritti della persona e la compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche;

Dato atto che, sulla scorta delle norme dello Statuto comunale, è possibile prevedere che il Comune sostenga le attività e i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni;

Ritenuto pertanto particolarmente opportuno rafforzare il rapporto collaborativo con l'Associazione

Scarabò mediante stipula di apposita convenzione biennale 2019-2020, per garantire, con la formale individuazione e ripartizione dei reciproci oneri e responsabilità, la buona riuscita delle attività annuali e soprattutto per assicurare una continuità nel conseguimento dei comuni obiettivi di interesse pubblico nella programmazione dell'offerta culturale di specie;

Ritenuto opportuno da parte di questa amministrazione di aderire al progetto e prevedere una collaborazione con l'Associazione Scarabò che consista anche nel compartecipare finanziariamente con una spesa complessiva di euro 1.000,00 per ognuna delle due annualità 2019 e 2010, nel mettere a disposizione gratuita (esclusi oneri di legge) gli spazi pubblici e privati a sua disposizione e nel fornire il necessario supporto logistico e di personale, ove possibile, da parte degli uffici competenti;

Dato atto che la realizzazione dell'evento rientra nella programmazione istituzionale e che ai sensi dell'art. 2 del Contratto di servizio con l'Azienda Pluriservizi Macerata di cui alla Deliberazione consiliare n.115 del 19/12/2007, si prevede l'esenzione dal pagamento dei diritti per le pubbliche affissioni;

Dato atto che il beneficio economico nell'anno 2019 per l'uso della Galleria degli Antichi Forni consiste in euro 15,50+Iva al giorno per un totale di euro 31,00+Iva, per l'uso dei magazzini UTO consiste in euro 15,50+Iva al giorno per un totale di euro 31,00+Iva;

Dato atto che l'Associazione Scarabò provvederà direttamente ai seguenti costi: ospitalità, servizi tecnici, stampa, pubblicità, Siae, e ogni ulteriore costo necessario alla realizzazione della manifestazione;

Rilevato che la somma trova capienza nel seguente modo:

- euro 1000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2019
- euro 1000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2020;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati, in relazione agli aspetti economici e finanziari del presente atto, i seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- art. 6, comma 9, del Decreto Legge n.78/2010 (convertito in Legge 122/2010);
- parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) nell'adunanza del 20/12/2010 che ha chiarito l'applicazione del divieto ex art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010): *“omissis...Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla sorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc..In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad*

escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento...omissis”;

Precisato inoltre che, per quel che concerne l'erogazione finanziaria sotto forma di vantaggio economico che il Comune intende erogare per il sostegno delle attività previste dal presente atto, la Corte dei Conti ha chiarito che esso è ammissibile, se non rientrante nelle “spese per sponsorizzazioni” precluse ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “in coerenza con la ratio di riduzione a carico delle Amministrazioni”. Su tale aspetto “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”; dunque “lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria” non è configurabile come spese di sponsorizzazione”;

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;

Visto l’art. 27 del “Regolamento per l’alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare” del Comune di Macerata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/10/2014 nella parte in cui prevede che “la concessione in disponibilità dei beni comunali (...omissis...); potrà avvenire a titolo gratuito a condizioni contrattate in via diretta, (...omissis...), in relazione alle valutazioni di interesse pubblico, di sviluppo economico, culturale, turistico, sociale, di tutela dell’associazionismo del territorio e nel rispetto dei vincoli e dei limiti normativi, il tutto motivatamente valutato dalla Giunta comunale, tenendo in debito conto le finalità istituzionali dell’Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012, onde promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali, dello sviluppo economico del territorio, nonché di perseguire l’interesse pubblico, adiuvando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale (...omissis...)”;

Visti gli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

Dato atto che l’istruttoria della pratica, come sopra coordinata e concertata, fa capo al Servizio Cultura e Rapporti con l’Istituzione Macerata Cultura;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c.1, e 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi degli artt. 49, c.1, 147 bis, c.1 e art. 151, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che, ai sensi dell’art. 183 Tuel, c.8, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico;

Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di stipulare apposita convenzione biennale 2019-2020 con l'Associazione Scarabò al fine di rafforzare il rapporto collaborativo con l'associazione stessa, per garantire, con la formale individuazione e ripartizione dei reciproci oneri e responsabilità, la buona riuscita delle attività annuali elencate in narrativa e per assicurare una continuità nel conseguimento dei comuni obiettivi di interesse pubblico nella programmazione dell'offerta culturale di specie.
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui fa parte integrante.
3. Di sostenere finanziariamente l'Associazione Scarabò con un contributo di euro 1.000,00 per ognuna delle due annualità, impegnando le somme nel seguente modo:
 - euro 1000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2019
 - euro 1000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2020.
4. Di concedere all'Associazione Scarabò l'uso gratuito delle strutture così come specificato in narrativa dando atto che il beneficio economico per l'uso di due giornate della Galleria degli Antichi Forni consiste in euro 31,00+Iva, per l'uso di due giornate dei magazzini UTO consiste in euro 31,00+Iva.
5. Di dare atto che, ai sensi dall'art. 183 Tuel, c. 8, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
6. Di dare atto che le iniziative dell'Associazione Scarabò rientrano nelle previsioni della Deliberazione consiliare n.115 del 19/12/2007, con riferimento all'art.2 del Contratto di servizio con l'Azienda Pluriservizi Macerata in essa delineato.
7. Di liquidare ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di contabilità le somme a favore dell'Associazione Scarabò, previo provvedimento dell'ufficio competente che eseguirà la verifica di conformità dell'attività svolta rispetto al programma presentato e l'accertamento dell'effettiva spesa sostenuta.
8. Di dare atto che il provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.